

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
19 giugno 1997

Causa T-73/96

Miguel Forcat Icardo
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Assegnazione ad altro posto – Interesse del servizio –
Sviamento di potere»

Testo completo in francese II - 485

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della nota del direttore generale della direzione generale IX (Personale e amministrazione) dell'11 agosto 1995, che assegna il ricorrente a un altro posto con effetto dal 1° ottobre 1995, e al risarcimento del danno morale.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente, all'epoca capo di una unità della direzione generale «Sviluppo» (DG VIII), riceveva una nota, datata 3 febbraio 1995, in cui si faceva menzione di osservazioni formulate nei suoi confronti dal capo di un'altra unità della DG VIII e che egli considerava ingiuriose e diffamatorie.

Ne seguivano un carteggio tra, segnatamente, il ricorrente e il direttore generale della DG VIII e taluni colloqui tra, in particolare, queste due persone. Il direttore generale giungeva alla conclusione che le dette osservazioni erano infondate e decideva di archiviare il caso.

L'11 agosto 1995, con nota del signor De Koster, direttore generale della direzione generale «Personale e amministrazione», il ricorrente veniva informato del fatto che, nell'ambito della riorganizzazione della DG VIII, la Commissione aveva deciso in data 1° agosto 1995 di assegnarlo al posto di capo dell'unità 5 della direzione B della DG VIII (unità VIII.B.5) dal 1° ottobre successivo. Il reclamo presentato dal ricorrente il 26 ottobre 1995 restava senza risposta.

Il 14 marzo 1996 l'avvocato del ricorrente inviava al signor De Koster una lettera con la quale chiedeva, a nome del suo cliente, l'assistenza della Commissione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»).

Sulla ricevibilità del ricorso d'annullamento

Anche se non incide sugli interessi materiali o sulla situazione amministrativa del ricorrente, una decisione come quella di cui trattasi nella fattispecie può compromettere, tenuto conto della natura del posto considerato e delle circostanze, i suoi interessi morali e le sue prospettive di carriera. Pertanto, non si può ritenere a priori che essa sia inidonea ad arrecargli pregiudizio (punto 16).

Riferimento: Corte 21 maggio 1981, causa 60/80, Kindermann/Commissione (Racc. pag. 1329, punto 8)

Sulla ricevibilità della domanda relativa al risarcimento ai sensi dell'art. 24, secondo comma, dello Statuto

La ricevibilità della domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente in base all'obbligo solidale e accessorio enunciato dall'art. 24, secondo comma, dello Statuto è subordinata all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, purché questi garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli interessati e possano sfociare nel risarcimento dell'asserito danno. Inoltre, il dipendente che si pretende leso deve quanto meno addurre indizi tali da sollevare seri dubbi quanto all'efficacia della tutela fornita dai rimedi giurisdizionali nazionali (punto 20).

Riferimento: Tribunale 28 febbraio 1996, causa T-294/94, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. PI pag. II-151, punto 68)

Nel caso di specie il ricorrente non ha sostenuto di aver promosso un procedimento nazionale né ha messo in discussione l'efficacia della tutela garantita dal diritto nazionale applicabile (punto 21).

Sulla violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto

Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro affidati e nell'assegnazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti (punto 26).

Riferimento: Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1465, punto 53)

Né il fatto che le accuse mosse al ricorrente siano anteriori alla decisione di assegnazione ad altro posto né la circostanza che, nel colloquio del 3 luglio 1995 tra il ricorrente e il direttore generale della DG VIII, si sia discusso sia dell'assegnazione ad altro posto sia delle accuse formulate contro il ricorrente provano che lo spostamento sia conseguenza di tali accuse e che l'impugnata decisione costituisca una sanzione dissimulata nei confronti del ricorrente (punti 28 e 29).

D'altro canto, il principio della corrispondenza tra il grado e il posto, sancito in particolare dall'art. 7 dello Statuto, implica, in caso di modifica delle funzioni di un dipendente, un raffronto non già tra le sue funzioni attuali e quelle anteriori, bensì tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico. Di conseguenza, non è pertinente l'argomento del ricorrente basato sul confronto tra le sue funzioni attuali e quelle da lui svolte prima (punti 30 e 31).

Riferimento: Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (Racc. pag. 1677, punto 20)

Nulla osta a che un'istituzione decida che i posti di capo unità siano coperti nei gradi A3, A4 o A5, a seconda dell'importanza dei compiti affidati all'unità di cui trattasi (punto 33).

Riferimento: Tribunale 17 maggio 1995, causa T-10/94, Kratz/Commissione (Racc. pag. II-1455, punto 53)

Inoltre, da nessuna norma risulta che, una volta stabilito il livello di un posto, l'autorità che ha il potere di nomina sia privata della possibilità di modificarne successivamente l'inquadramento. Pertanto, il fatto che il posto cui è stato assegnato il ricorrente fosse prima occupato da un dipendente di grado inferiore al suo non consente di ritenere che non sussista corrispondenza tra il grado e il posto (punto 34).

Di conseguenza, il ricorrente, al quale incombe l'onere della prova, non ha dimostrato che il posto da lui occupato non corrisponda al suo grado, nonostante la riduzione della sfera delle attività dell'unità VIII.B.5 – peraltro verificatasi molto prima che il ricorrente fosse assegnato a detta unità – e, a fortiori, che l'assegnazione al posto attuale possa configurare una sanzione dissimulata (punto 35).

Sullo sviamento di potere

Qualora una decisione non sia stata giudicata contraria all'interesse del servizio, non si può parlare di sviamento di potere (punto 36).

Riferimento: Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II-2061, punto 57)

Dispositivo:

Il ricorso è irricevibile per quanto concerne la domanda di risarcimento danni basata sull'art. 24, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee.

Per il resto il ricorso è respinto.